

Il decreto sul ruolo del testimone nella celebrazione dei sacramenti del battesimo e della cresima ha suscitato qualche dibattito. Ritengo, quindi, necessario, chiarire la natura e il senso di questa figura.

Anzitutto, ribadisco che la cosa più importante è la preparazione e la celebrazione del sacramento del battesimo e della cresima. Sono due sacramenti molto identitari della vita del cristiano. Per la loro preparazione e celebrazione sono insostituibili i ruoli del parroco, dei catechisti, dei genitori. Questi ruoli sono indispensabili e, per quanto è possibile, devono essere gestiti insieme. Senza la collaborazione del parroco, dei catechisti, dei genitori non si può avere una degna preparazione e una degna celebrazione dei sacramenti.

Fatta questa precisazione sull'importanza della preparazione e celebrazione dei sacramenti, ricordo che il padrino non è necessario per la validità della loro celebrazione. Il Codice di Diritto Canonico lo indica come possibile, ma non come necessario. Quindi, può anche non esserci un padrino e i sacramenti sono amministrati validamente. Laddove, però, ci sia un padrino, perché il fedele designato a questo ruolo ha i requisiti richiesti dal Diritto ed è in grado di "rendere testimonianza, con la totalità della sua vita, al Vangelo di Gesù Cristo", questo fatto è una ricchezza. La Chiesa non esclude nessuno dall'assumere il compito di padrino, purché ci siano tutte le condizioni previste dal Diritto e ci si prepari con la serietà richiesta dall'importanza dei sacramenti.

Ricordo anche che il testimone non è il padrino. Non sostituisce il padrino. Se c'è il padrino, il testimone accompagna il padrino. Ma se non c'è il padrino, il testimone non può sostituire il padrino. Egli ha solo il ruolo di testimone, che, come tale, può avere grande importanza e significato nella vita della famiglia del ragazzo che deve ricevere i sacramenti. Si può dire, perciò, che quando c'è un testimone è come se la celebrazione dei sacramenti si svolga senza padrino. Il cresimando o il battezzando, in questo caso, non hanno un padrino, hanno solo un testimone. Questi viene registrato come testimone e non come padrino.

Se un fedele, quindi, vuole accompagnare il battezzando o il cresimando per motivi parentali, affettivi, educativi, lo può fare, ma svolgendo un ruolo che non attiene direttamente all'essenza dei sacramenti. In pratica, egli svolge un ruolo sociale, molto importante dal punto di vista umano ma ininfluenza dal punto di vista del sacramento. Che poi il testimone, in certi casi, sia una persona onesta, brava, di buoni principi, mentre il padrino può essere solo un cristiano di facciata, in ordine dal punto di vista del Diritto Canonico, ma incapace di dare una testimonianza cristiana nella vita privata e professionale, è un altro problema. Non si vuole giudicare né la vita del padrino né la vita del testimone. Si afferma semplicemente che la celebrazione del sacramento prevede delle regole, stabilite da Diritto Canonico, e queste devono essere rispettate. Chi non è in grado di rispettare queste regole, può essere anche la persona più buona del mondo, più degna del mondo, ma non può esercitare un ruolo come prescritto dalla norma.

Per spiegare, infine, l'importanza della norma mi permetto di ricorrere a un esempio personale. Un giorno mi sono presentato al banco dell'Alitalia con un biglietto della continuità territoriale. Ero ancora residente a Roma, non a Oristano. L'impiegato mi ha detto che non potevo ottenere la carta d'imbarco utilizzando il biglietto della continuità territoriale, perché ero solo nato in Sardegna ma non ivi residente. Ho fatto cortesemente notare che ero l'arcivescovo di Oristano. Mi è stato risposto che secondo la norma, per usufruire della continuità territoriale non bastava essere l'arcivescovo di Oristano ma bisognava essere anche residente a Oristano. Ho dovuto pagare il

doppio biglietto per tornare a casa. Ho osservato la norma. Non per questo ho perso la dignità di arcivescovo.